

TAR Toscana, Sezione II - Sentenza 08/10/2004 n. 4358
legge 109/94 Articoli 10, 21 - Codici 10.2, 21.3

Ai sensi dell'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. la determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e la conseguente eventuale nuova aggiudicazione dei lavori in appalto effettuata dalla Stazione appaltante deve avvenire soltanto nell'ipotesi in cui sia disposta l'esclusione dell'impresa aggiudicataria e della seconda classificata, che non forniscano la prova dei requisiti richiesti per partecipare alla gara ovvero non confermino le loro dichiarazioni effettuate in sede di invito alla stessa. Pertanto, ove a gara conclusa la Commissione verifichi l'irregolarità della posizione di una impresa non sorteggiata né aggiudicataria, ma già esclusa per la diversa ragione dell'anomalia della sua offerta, illegittimamente la stazione appaltante procede a determinare una nuova soglia di anomalia e quindi, in conseguenza di ciò, alla individuazione di una aggiudicataria della gara diversa da quella originariamente individuata. In tal caso, infatti, l'aggiudicazione disposta al termine della gara in favore dell'impresa risultata vincitrice è avvenuta già previa esclusione automatica di tutte le offerte risultate anomale, non sussistendo quindi ragioni per rinnovare il relativo procedimento, coinvolgendo le imprese diverse da quelle indicate dalla legge.